

38.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 7 ed emendamenti) .	10
Missioni vevoli nella seduta del 27 settembre 2001	3	(Sezione 6 – Articolo 9 ed emendamenti) .	11
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	(Sezione 7 – Articolo 10 ed emendamenti) .	13
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Costituzione)	6	(Sezione 8 – Articolo 13)	15
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	(Sezione 9 – Articolo 14 ed emendamenti) .	15
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 10 – Articolo 3 ed emendamenti) .	17
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 11 – Articolo 5 ed emendamenti) .	17
Proposta di legge S. 371 (approvata dal Senato) n. 1507	7	(Sezione 12 – Articolo 8 ed emendamenti) .	19
(Sezione 1 – Articolo 1 ed articoli aggiuntivi)	7	(Sezione 13 – Articolo 11 ed emendamenti) ..	20
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) .	7	(Sezione 14 – Articolo 12 ed emendamenti) ..	22
(Sezione 3 – Articolo 4 ed emendamenti) .	8	(Sezione 15 – Articolo 15 ed emendamenti) ..	24
(Sezione 4 – Articolo 6 ed emendamenti) .	9	(Sezione 16 – Articolo 16 ed emendamenti) ..	26
		(Sezione 17 – Articolo 17, emendamenti e subemendamento)	27
		(Sezione 18 – Articolo 18)	30
		(Sezione 19 – Articolo 19)	30
		(Sezione 20 – Emendamenti al titolo)	30
		(Sezione 21 – Ordine del giorno)	31

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 settembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Moroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mauro, Molgora, Mussi, Naro, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Azzolini, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, La Malfa, Malgieri, Maroni, Martinat, Martino, Matteoli, Mauro, Molgora, Mussi, Naro, Rotondi, Santelli, Scherini, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Valducci, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 settembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LO PRESTI: « Modifica all'articolo 1, comma 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di iscrizione al-

l'albo degli avvocati dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale » (1657);

BENEDETTI VALENTINI: « Nuove norme in materia di commercializzazione dei tartufi » (1658);

ZANELLA: « Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia » (1659);

MARINI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (1660);

TIDEI: « Istituzione della provincia Etruria » (1661);

RUGGERI: « Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia, già capitali di Stato » (1662);

RUGGERI: « Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile » (1663);

ANTONIO PEPE ed altri: « Modifiche agli articoli 561, 563 e 2652 del codice civile, in materia di riduzione delle donazioni » (1664);

GHEDINI ed altri: « Modifica all'articolo 124 del codice di procedura penale, in materia di obbligo di osservanza delle norme processuali » (1665);

FIORI: « Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1666);

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di

variazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento totale o parziale » (1667);

MAZZOCCHI ed altri: « Disposizioni in materia di regime concessorio del demanio fluviale e lacuale » (1668);

GIOACCHINO ALFANO: « Modifica all'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di esenzione dalle imposte di bollo e di registro per gli atti relativi alla procedura di interdizione » (1669);

FRAGALÀ: « Incentivi in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e alla Polizia di Stato trasferiti nelle sedi di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Trapani » (1670);

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie » (1671);

FRAGALÀ: « Riconoscimento del diritto alla riparazione del danno subito dal dipendente pubblico o dal libero professionista in conseguenza della sospensione dal servizio o dall'esercizio dell'attività professionale a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione o con sentenza di non luogo a procedere o con provvedimento di archiviazione » (1672).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 26 settembre 2001 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante

disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro » (1654);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare » (1655);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997 » (1656).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 settembre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 634-635. — Senatori ASCIUTTI ed altri; PAGANO ed altri: « Rifiinanziamento della legge 1° marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1653).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato BOLOGNESI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

BOLOGNESI: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scien-

tifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (546).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SPINI ed altri: « Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno » (250);

SERENA: « Norme in materia di benefici spettanti a soggetti cessati dalle cariche ricoperte e di mezzi a disposizione dei parlamentari » (992) *Parere della Commissione II.*

II Commissione (Giustizia):

CENTO: « Norme in materia di impunitività e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato » (845) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VALPIANA: « Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minore » (894) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Norme sugli utili derivati dalle memorie dei responsabili di delitti » (997) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

ANGELA NAPOLI: « Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale » (1332) *Parere delle Commissioni I e XII;*

LUCIDI ed altri: « Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari » (1495) *Parere della Commissione I.*

VI Commissione (Finanze):

FIORI: « Modifica all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di diritto di prelazione nell'acquisto dei beni immobiliari pubblici dismessi » (802) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

VOLONTÈ: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto per Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili per la formazione della famiglia » (1214) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

VII Commissione (Cultura):

CARBONI: « Disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (525) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TARDITI: « Istituzione del Fondo per gli interventi in favore degli ex atleti » (898) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

PECORARO SCANIO: « Norme per l'immatricolazione, l'uso e la circolazione di natanti a motore denominati "scooter acquatici" » (1070) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII;*

DI LUCA e FLORESTA: « Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET (1320) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

GIACCO ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (298) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

DUCA ed altri: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra » (806) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

FIORI: « Disposizioni in materia previdenziale » (1165) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

VOLONTÈ ed altri: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio » (1412) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra indiretti » (1605) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

BRIGUGLIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà in Italia » (1517) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XI.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (1590) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Costituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Presidente della Camera comunica che la Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha proceduto, in data 24 settembre 2001, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente senatore Claudio PETRUCCIOLI; vicepresidenti l'onorevole Davide CAPARINI e il senatore Michele LAURIA; segretari l'onorevole Giuseppe GIANNI e l'onorevole Alfonso PECORARO SCANIO.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 settembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di alloggi ed opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, del prefetto dottor Carlo SCHILARDI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 settembre 2001, a pagina 4, seconda colonna, alla dodicesima riga, in luogo delle parole: « *Commissioni I, III e V* », deve leggersi: « *Commissioni I e III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)* ».

PROPOSTA DI LEGGE: SENATORI PIANETTA ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998, NONCHÉ CONSEGUENTI MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL SENATO) (1507)

(A.C. 1507 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato « Accordo ».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo I dell'Accordo, si considerano

disposizioni più favorevoli quelle che rispettano in misura maggiore le garanzie previste dall'articolo 111 della Costituzione.

1. 01. Pisapia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo in errore l'autorità amministrativa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale.

1. 02. Pisapia, Russo Spena.

(Approvato)

(A.C. 1507 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi previsti dal

paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole da: non dà corso *fino alla fine con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

* **2. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole da: non dà corso *fino alla fine con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

* **2. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: non dà corso *fino alla fine con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

* **2. 4.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: non dà corso *con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso.

****2. 3.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole: non dà corso *con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso.

** **2. 5.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 - Sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - 1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti ad una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

* **Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti ad una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

* 4. 1. Bonito, Spini, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti ad una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

* 4. 3. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro non dà luogo alla consegna dei beni di cui al comma 1 se vi è controversia sulla loro proprietà, fino a che la decisione sulla controversia non è passata in giudicato.

4. 2. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 4)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la de-

nuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. La denuncia prevista dall'articolo 21 della Convenzione e dagli articoli XXIV, XXV e XXVI dell'Accordo, può essere presentata solo nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato e non sia possibile ottenerne l'estradizione. Il Ministro della giustizia presenta la denuncia dopo aver sentito il Pubblico ministero competente e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

* 6. 1. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. La denuncia prevista dall'articolo 21 della Convenzione e dagli articoli XXIV, XXV e XXVI dell'Accordo, può essere presentata solo nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato e non sia possibile ottenerne l'estradizione. Il Ministro della giustizia presenta la denuncia dopo aver sentito il Pubblico ministero competente e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

* **6. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato con le seguenti: risiede stabilmente in Svizzera.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

** **6. 3.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole: è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato con le seguenti: risiede stabilmente in Svizzera.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

** **6. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 - Sezione 5)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , anche a richiesta da parte fino alla fine del comma con le seguenti: dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

* **7. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , anche a richiesta da parte fino alla fine del comma con le seguenti: dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

* **7. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 3, dopo la parola: revocata aggiungere le seguenti: su richiesta delle parti.

7. 4. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo la parola: revocata aggiungere le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

7. 5. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: deve essere aggiungere le seguenti: disposto decreto di archiviazione o.

7. 3. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

** **7. 6.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leoni, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine con le seguenti: dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

** **7. 7.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 6)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate.

L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. - 1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si ha riguardo all'atto indicato nella rogatoria come principale punto altrimenti la competenza appartiene alla Corte d'appello del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se neppure in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene alla Corte d'appello di Roma.

* 9. 1. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 2 sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si ha riguardo all'atto indicato nella rogatoria come principale punto altrimenti la competenza appartiene alla Corte d'appello del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se neppure in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene alla Corte d'appello di Roma.

* 9. 2. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: che determina fino alla fine del capoverso con le seguenti: che indica, sentito il Procuratore generale della Corte d'appello competente, l'ufficio competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla Corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

** 9. 3. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: che determina fino alla fine del capoverso con le seguenti: che indica, sentito il Procuratore generale della Corte d'appello competente, l'ufficio competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla Corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

**** 9. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: la corte d'appello competente con le seguenti: le corti d'appello competenti o, se occorre, un'unica corte d'appello competente per l'esecuzione di tutti gli atti richiesti,

*** 9. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: la corte d'appello competente con le seguenti: le Corti d'appello competenti o, se occorre, un'unica Corte d'appello competente per l'esecuzione di tutti gli atti richiesti,

*** 9. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 3.

**** 9. 7.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Sopprimere il comma 3.

**** 9. 8.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 - Sezione 7)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

ART. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. - 1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli

accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

ART. 726-ter. — (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). — 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 1, capoverso articolo 726-bis, sostituire le parole da: per la notificazione

a norma *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

* **10. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 726-bis, sostituire le parole da: per la notificazione a norma *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

* **10. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 726-ter, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

** **10. 3.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso Art. 726-ter, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

** **10. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso articolo 726-ter, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Il Procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a, e, c, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b, salvo che sia diversamente stabilito dall'Accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il Procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

* **10. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 726-ter, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Il Procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere *a, e, c*, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera *b*, salvo che sia diversamente stabilito dall'Accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il Procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

* **10. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 8)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera,

anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2 ».

(A.C. 1507 – Sezione 9)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 204-bis. - (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria*). — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14 - 1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 204-bis. — (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726, 726-bis e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, copia della richiesta inviata direttamente dall'autorità giudiziaria italiana è trasmessa senza ritardo al Ministero della giustizia.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, copia della richiesta di assistenza giudiziaria è trasmessa altresì senza ritardo al procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis ».

* **14. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente

dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726, 726-bis e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, copia della richiesta inviata direttamente dall'autorità giudiziaria italiana è trasmessa senza ritardo al Ministero della giustizia.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, copia della richiesta di assistenza giudiziaria è trasmessa altresì senza ritardo al procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis ».

* **14. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

** **14. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

** **14. 6.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e al Procuratore nazionale antimafia, se si tratta di reati cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

14. 4. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e al Procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

* **14. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e al Procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

* **14. 7.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

(A.C. 1507 – Sezione 10)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 11)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**** 5. 3.** Bonito, Spini, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. - 1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**** 5. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

5. 9. Pisapia, Russo Spena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera a norma dell'articolo XXI dell'Accordo hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale, purché siano fatte salve le garanzie di difesa e sia assicurato il rispetto dei principi dell'ordinamento dello Stato.

*** 5. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera a norma dell'articolo XXI dell'Accordo hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale, purché siano fatte salve le garanzie di difesa e sia assicurato il rispetto dei principi dell'ordinamento dello Stato.

*** 5. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera sono applicabili le norme del codice di procedura penale.

5. 7. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo sono applicabili le norme del codice di procedura penale.

5. 14. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la parola: o.

* **5. 16.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sopprimere la parola: o.

* **5. 17.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale con le seguenti: solo se compiuti nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione.

5. 13. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: del codice di procedura penale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: del codice di procedura penale, vigenti al momento del compimento dell'atto.

Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1, gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni procedurali previste nel titolo VII del libro 2° del codice di procedura penale.

** **5. 18.** Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole da: del codice di procedura penale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: del codice di procedura penale, vigenti al momento del compimento dell'atto.

Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1, gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni procedurali previste nel titolo VII del libro 2° del codice di procedura penale.

** **5. 15.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 111 della Costituzione.

5. 10. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia tali atti sono inutilizzabili se compiuti in violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

5. 11. Pisapia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

5. 8. Pisapia, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli atti sono utilizzabili solo se conformi ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in ordine alla formazione degli atti processuali.

5. 12. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 12)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 8.

1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze pe-

nali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 8.

Sopprimerlo.

- * **8. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimerlo.

- * **8. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: dalle norme fino alla fine del capoverso con le seguenti: dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

- 8. 4.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e dalle altre norme fino alla fine del capoverso con le seguenti: , nonché dalle altre norme delle convenzioni internazionali, e dalle norme di diritto internazionale generale, in vigore per lo Stato al momento della richiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono.

- ** **8. 3.** Fanfani.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e dalle altre norme fino alla fine del capoverso con le seguenti: , nonché dalle altre norme delle convenzioni internazionali, e dalle norme di diritto internazionale generale, in vigore per lo Stato al momento della richiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono.

- ** **8. 5.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.

5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

- * **11. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimerlo.

- * **11. 4.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11 - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono aggiunti *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del Pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia.

- * **11. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono aggiunti *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del Pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al Procuratore nazionale antimafia.

- * **11. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato *aggiungere le seguenti:* , sempre che esse non siano in contrasto con i principi di diritto dello Stato richiesto,

- 11. 9.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato *aggiungere le seguenti:* ed in particolare dall'articolo 111 della Costituzione.

- 11. 10.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dello Stato *aggiungere la seguente:* richiesto.

- 11. 8.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: indicando gli elementi *fino alla fine del capoverso con la seguente:* utili.

- 11. 7.** Mantini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può darsi esecuzione alla rogatoria se, per le modalità indicate, non sono rispettati i principi previsti dall'articolo 111 della Costituzione.

- 11. 11.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-bis.1 - Se lo Stato straniero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria, e la difformità integra una causa di nullità o di inutilizzabilità ai sensi delle disposizioni del presente codice, gli atti sono soggetti alla sanzione corrispondente.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

sopprimere il capoverso 1-bis;

al capoverso 1-ter, sostituire le parole: dei commi 1 e 1-bis con le seguenti: del comma 1 del presente articolo e del comma 5-bis dell'articolo 727.

* **11. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-bis.1 - Se lo Stato straniero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria, e la difformità integra una causa di nullità o di inutilizzabilità ai sensi delle disposizioni del presente codice, gli atti sono soggetti alla sanzione corrispondente.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1:

sopprimere il capoverso 1-bis;

al capoverso 1-ter, sostituire le parole: dei commi 1 e 1-bis con le seguenti: del comma 1 del presente articolo e del comma 5-bis dell'articolo 727.

* **11. 6.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

(A.C. 1507 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti

o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimerlo.

* **12. 14.** Pisapia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **12. 19.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: riguardanti l'acquisizione fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in vigore al momento della ri-

chiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono, concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'indagato o dell'imputato, comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale. La violazione delle norme di cui sopra, riguardanti la acquisizione o la trasmissione, ovvero la regolarità formale di documenti o altri mezzi di prova, comporta la inutilizzabilità dell'atto, ove la irregolarità non sia comunque sanabile, o l'atto di acquisizione o trasmissione non sia comunque rinnovabile. Ove la irregolarità o la violazione siano eccepite ai sensi del successivo articolo 17, la autorità che procede provvede, ove possibile, alla rinnovazione dell'atto.

** 12. 2. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: riguardanti l'acquisizione *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* in vigore al momento della richiesta e del compimento dell'atto al quale si riferiscono, concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'indagato o dell'imputato, comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale. La violazione delle norme di cui sopra, riguardanti la acquisizione o la trasmissione, ovvero la regolarità formale di documenti o altri mezzi di prova, comporta la inutilizzabilità dell'atto, ove la irregolarità non sia comunque sanabile, o l'atto di acquisizione o trasmissione non sia comunque rinnovabile. Ove la irregolarità o la violazione siano eccepite ai sensi del successivo articolo 17, la autorità che procede provvede, ove possibile, alla rinnovazione dell'atto.

** 12. 10. Fanfani.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione o la trasmissione *con le seguenti:* l'acquisibilità.

* 12. 3. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: l'acquisizione o la trasmissione *con le seguenti:* l'acquisibilità.

* 12. 20. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo se tali violazioni non siano regolarizzabili e determinino lesioni sostanziali del diritto di difesa. Il tempo occorrente per la regolarizzazione o rinnovazione dell'atto o del mezzo di prova non è computato ai fini della prescrizione del reato.

** 12. 4. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo se tali violazioni non siano regolarizzabili e determinino lesioni sostanziali del diritto di difesa. Il tempo occorrente per la regolarizzazione o rinnovazione dell'atto o del mezzo di prova non è computato ai fini della prescrizione del reato.

** 12. 18. Mantini.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

* 12. 5. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

* 12. 15. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili *con le seguenti:* per la validità degli atti compiuti dall'autorità straniera si applicano le norme in tema di nullità previste dal codice di procedura penale vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria.

** 12. 6. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili *con le seguenti:* per la validità degli atti compiuti dall'autorità straniera si applicano le norme in tema di nullità previste dal codice di procedura penale vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria.

**** 12. 16.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: ove non siano rinnovabili. Ove l'atto sia rinnovabile, l'autorità che procede provvede alla rinnovazione degli atti compiuti.

*** 12. 7.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere in fine, le parole: ove non siano rinnovabili. Ove l'atto sia rinnovabile, l'autorità che procede provvede alla rinnovazione degli atti compiuti.

*** 12. 11.** Fanfani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

**** 12. 8.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

**** 12. 17.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis, *con le seguenti:* non regolarizzati o rinnovati in caso di irregolarità formali.

12. 13. Mantini.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: a meno che l'atto non sia stato rinnovato ai sensi dei precedenti commi 1 ed 1-bis.

*** 12. 9.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: a meno che l'atto non sia stato rinnovato ai sensi dei precedenti commi 1 ed 1-bis.

*** 12. 12.** Fanfani.

(A.C. 1507 – Sezione 15)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« ART. 205-bis. – (*Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria*). – 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

ART. 205-ter. – (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). – 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi

contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15 - 1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« ART. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di coo-

perazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

ART. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, capoverso ART. 205-bis, sostituire le parole: salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate *con le seguenti:* a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

* 15. 1. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-bis, sostituire le parole: salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate *con le se-*

guenti: a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

* **15. 8.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ha luogo aggiungere le seguenti: quando si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

15. 6. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: se l'imputato presta il suo consenso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non dà il consenso o.

* **15. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: se l'imputato presta il suo consenso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non dà il consenso o.

* **15. 5.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso.

** **15. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso.

** **15. 9.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

* **15. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

* **15. 10.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, capoverso ART. 205-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le procedure di cui ai commi precedenti non si applicano se è in corso la procedura di estradizione.

15. 7. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 16)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. – (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). — I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368,

369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16 - 1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. — (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 384-bis. (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana.

* 16. 1. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 384-bis. (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana.

* 16. 3. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leoni, Lucidi.

Al titolo del capo II, sostituire le parole: al codice penale e al codice di procedura penale con le seguenti: al codice di procedura penale e al codice penale.

16. 2. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 - Sezione 17)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.

2. Quando gli atti sono già stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimerlo.

* **17. 11.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17 - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso, in ogni fase e grado, alla data della sua entrata in vigore.

2. La nullità o inutilizzabilità di cui alla presente legge sono dichiarate su eccezione di parte. Le cause di nullità e di inutilizzabilità di atti devono essere eccepite:

a) se verificatesi nel corso delle indagini preliminari, nel termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

b) se verificatesi nella udienza preliminare, prima che sia pronunciato il provvedimento di cui all'articolo 424 del codice di procedura penale;

c) quando manchi la udienza preliminare, le cause di nullità o di inutilizzabilità devono essere eccepite entro il limite previsto dall'articolo 491, comma 1, del codice di procedura penale;

d) le cause di nullità o di inutilizzabilità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'atto di impugnazione della relativa sentenza.

3. Ove sia stata dichiarata la nullità o la inutilizzabilità dell'atto, la autorità che

procede provvede ai sensi dell'articolo 729 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, alla regolarizzazione degli atti, ed alla rinnovazione degli atti rinnovabili.

** **17. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17 - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso, in ogni fase e grado, alla data della sua entrata in vigore.

2. La nullità o inutilizzabilità di cui alla presente legge sono dichiarate su eccezione di parte. Le cause di nullità e di inutilizzabilità di atti devono essere eccepite:

a) se verificatesi nel corso delle indagini preliminari, nel termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

b) se verificatesi nella udienza preliminare, prima che sia pronunciato il provvedimento di cui all'articolo 424 del codice di procedura penale;

c) quando manchi la udienza preliminare, le cause di nullità o di inutilizzabilità devono essere eccepite entro il limite previsto dall'articolo 491, comma 1, del codice di procedura penale;

d) le cause di nullità o di inutilizzabilità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'atto di impugnazione della relativa sentenza.

3. Ove sia stata dichiarata la nullità o la inutilizzabilità dell'atto, la autorità che procede provvede ai sensi dell'articolo 729 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, alla regolarizzazione degli atti, ed alla rinnovazione degli atti rinnovabili.

** **17. 6.** Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero nei quali è in corso o deve avere luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

2. Quando gli atti sono stati già acquisiti al fascicolo per il dibattimento, l'even-

tuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata o eccepita nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se gli atti sono stati già valutati ai fini della decisione, nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa.

* **17. 3.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero nei quali è in corso o deve avere luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

2. Quando gli atti sono stati già acquisiti al fascicolo per il dibattimento, l'eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità deve essere rilevata o eccepita nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se gli atti sono stati già valutati ai fini della decisione, nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa.

* **17. 12.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimere il comma 2.

** **17. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 2.

** **17. 10.** Mantini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se vi è stata richiesta di rinvio a giudizio il giudice può disporre, d'ufficio o su richiesta delle parti, la rinnovazione

della domanda di assistenza giudiziaria. In tali casi il corso della prescrizione rimane sospeso dal momento in cui il giudice dispone la rinnovazione della domanda di assistenza giudiziaria fino alla risposta dell'autorità giudiziaria straniera. La sospensione del corso della prescrizione non può in ogni caso superare il termine di sei mesi.

17. 9. Pisapia, Russo Spena.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se è stato emesso il decreto che dispone il giudizio si applicano le disposizioni processuali vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria. L'eventuale causa di nullità deve essere eccepita dalle parti entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 5. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se è stato emesso il decreto che dispone il giudizio si applicano le disposizioni processuali vigenti al momento della domanda di assistenza giudiziaria. L'eventuale causa di nullità può però essere eccepita dalle parti entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 7. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole da: deve essere rilevata fino alla fine del comma con le seguenti: può essere eccepita dalle parti entro la prima udienza successiva alla entrata in vigore della presente legge.

17. 8. Pisapia, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 17. 13.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso di cui sopra, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi fino al tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ex articolo 304, 1° comma, del codice di procedura penale; restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei casi di cui ai due commi precedenti il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ex articolo 159 codice penale.

0. 17. 13. 1. Fanfani, Boccia.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

4. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria può con ordinanza non reiterabile e appellabile a norma dell'articolo 310 del codice di procedura penale, altresì disporre la sospensione del termine di prescrizione per un periodo complessivo non superiore ad un anno.

17. 13. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 1507 – Sezione 18)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 1507 – Sezione 19)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1507-A – Sezione 20)

EMENDAMENTI PRESENTATI AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale ed al codice di

procedura penale nonché ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998.

* **Tit. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale nonché ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998.

* **Tit. 4.** Mattarella.

Al titolo, sopprimere la parola: conseguenti.

** **Tit. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al titolo, sopprimere la parola: conseguenti.

** **Tit. 5.** Mattarella.

Al titolo, sostituire la parola: conseguenti *con la seguente:* connesse.

Tit. 3. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 21)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che

la legge di ratifica ed attuazione dell'accordo tra Italia e Svizzera contiene, come da tutti riconosciuto, nuove norme di natura sostanziale e processuale che, incidendo su materie delicatissime, esorbitano dalla disciplina dei rapporti internazionali tra l'Italia e la Svizzera;

formalmente tali norme risultano inserite in una legge di ratifica e sarebbero dunque sottratte al referendum, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

tale circostanza altera gravemente i diritti costituzionali del popolo italiano che ha invece pieno diritto di potersi esprimere su delicatissime leggi in materia di giustizia,

impegna il Governo

ad assumere, ove necessario, tutte le iniziative opportune, in sede legislativa e di coordinamento, affinché una tale lesione della Costituzione non abbia a verificarsi.

9/1507/1. Mantini.